



COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO

medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI LATINA

SETTORE TECNICO-AMBIENTE-ATTIVITA' PRODUTTIVE

Tel. 0771 60781

Pec. tecnico@pec.comune.santicosmaedamiano.lt.it

e-mail: tecnico@comune.santicosmaedamiano.lt.it



REGOLAMENTO PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO COMUNALE

Allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale n.ro 13 del 14/05/2021

DISCIPLINARE PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO COMUNALE

INDICE

Art. 1 – Oggetto, scopo e campo di applicazione del disciplinare.

Art. 2 – Normativa di riferimento.

Art. 3 - Ufficio deputato al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 4 - Modalità di presentazione della domanda.

Art. 5 – Rilascio dell'autorizzazione.

Art. 6 – Termini e modalità del procedimento autorizzativo.

Art. 7 - Interventi urgenti.

Art. 8 - Deposito cauzionale e polizza fideiussoria.

Art. 9 – Obblighi del richiedente.

Art. 10 - Modalità di esecuzione.

Art. 11 – Ripristini.

Art. 12 - Accertamento della regolare esecuzione.

Art. 13 - Obblighi del titolare della autorizzazione.

Art. 14 - Casi non previsti dal presente disciplinare.

Art. 15 – Sanzioni.

Art. 16 - Rinvio dinamico.

Art. 17 - Entrata in vigore.

DISCIPLINARE PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO COMUNALE

Art. 1 – Oggetto, scopo e campo di applicazione del disciplinare.

Il presente disciplinare stabilisce i criteri e modalità per l'esecuzione di lavori che comportino l'impiego del suolo e del sottosuolo delle sedi stradali di proprietà comunale, nonché delle ulteriori aree di proprietà comunale. Sono assimilate alle proprietà comunali anche le strade vicinali, individuate come tali sulle mappe catastali, allorché adducono a luoghi pubblici di interesse generale e vengono utilizzate abitualmente dalla generalità dei cittadini.

Lo stesso disciplina le modalità di richiesta e rilascio delle relative autorizzazioni ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992.

Costituiscono oggetto del presente disciplinare le autorizzazioni per la manomissione di suolo pubblico, mediante scavi e ripristini, richiesta da soggetti pubblici e privati, da enti e società affidatari o gestori di pubblici servizi e riferiti:

- all'esecuzione di interventi di costruzione, manutenzione e allacci di impianti a rete di pubblico servizio.
- all'esecuzione di interventi di costruzione, manutenzione e allacci di impianti a rete a servizio di singoli privati e/o comunità;

Art. 2 – Normativa di riferimento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si rinvia alle prescrizioni ed alle norme vigenti in materia, ed in particolare al Nuovo Codice della Strada di cui al D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992, ed al relativo Regolamento di Esecuzione, D.P.R. n. 495 del 16/12/1992, alla Direttiva del Ministero LL.PP. del 03/03/1999 ed alle norme sulla sicurezza dei cantieri di cui al D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008, nonché al Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10/07/2002, (Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo), e loro m.i.. Dovranno essere inoltre osservate le norme vigenti in materia di elettrodotti, gasdotti, acquedotti, linee telefoniche, telecomunicazioni, fognature, nonché tutte le norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e di sicurezza sui cantieri ed i vigenti regolamenti comunali.

Art. 3 - Ufficio deputato al rilascio dell'autorizzazione.

Ai fini dell'applicazione e dell'attuazione del presente disciplinare viene individuato il Settore Tecnico quale ufficio deputato responsabile al rilascio delle autorizzazioni. L'ufficio sopra individuato curerà la raccolta del materiale necessario al censimento iniziale inerente per la costituzione di un sistema informativo del sottosuolo e provvederà al suo costante aggiornamento.

Ai fini della concessione di autorizzazioni che riguardino lavori su sedi stradali o altre aree aperte al pubblico, le richieste saranno assoggettate al parere vincolante del Comando Polizia Locale.

Art. 4 - Modalità di presentazione della domanda.

Chiunque intenda manomettere per i sopra indicati motivi il suolo pubblico è tenuto a presentare al Comune domanda in bollo corredata di tutti gli elaborati necessari che documentino lo stato di fatto e consentano una chiara lettura degli interventi previsti, nonché i provvedimenti abilitativi richiesti da leggi e regolamenti.

La domanda **in bollo** dovrà essere presentata al protocollo dell'Ente per il Settore tecnico redatta mediante l'utilizzo della predisposta modulistica di cui all'allegato 1, e dovrà obbligatoriamente contenere:

- generalità del richiedente;
- recapito del richiedente, ivi compreso i recapiti telefonico, fax, email e pec;
- le motivazioni per le quali la manomissione si rende necessaria;
- dati del responsabile dei lavori (se nominato);
- dati del progettista;
- dati dei coordinatori ai sensi del D.Lgs 81/08, con accettazione dell'incarico (se nominati);
- dati dell'impresa che realizzerà l'intervento, con accettazione dell'incarico;
- dati del direttore dei lavori dei lavori, con accettazione dell'incarico;
- indicazione dei punti GPS iniziale e finale dello scavo con coordinate espresse in UTM 33NORD ED50; è consentito in alternativa indicare il solo punto medio per scavi inferiori ai 10,00 ml di lunghezza o per opere non a sviluppo lineare;
- documentazione progettuale in duplice copia contenente:
- stralci della cartografia relativa ai vincoli presenti nell'area di intervento;
- relazione tecnica contenente la descrizione dell'intervento, con indicazione di quale tipo di sottoservizio si tratta (gas, acquedotto, fognatura, telefonia, telecomunicazioni, energia elettrica od altro) nonché le indicazioni delle dimensioni dello scavo e la durata presunta dei lavori;
- una o più planimetrie in scala adeguata (1:1000 o superiore) da cui risulta l'esatta ubicazione dei lavori, la rappresentazione degli stessi, l'eventuale presenza di marciapiedi e/o altre aree pedonali, di elementi di arredo urbano, di alberature e cespugli, nonché di corpi tecnologici fuori terra quali chiostrine, armadi, cassette, quadri di distribuzione; andrà inoltre segnalata, se a conoscenza del progettista, la presenza di eventuali sottoservizi;
- sezioni e profili trasversali in scala adeguata della strada e delle sue pertinenze;
- caratteristiche dimensionali dello scavo, (lunghezza, larghezza media e la relativa profondità), e degli spazi occupati;
- il tipo di pavimentazione esistente per i vari tratti interessati dallo scavo;
- particolari costruttivi significativi;
- documentazione fotografica;
- eventuali pareri e/o nulla osta necessari all'esecuzione dell'intervento.

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 48 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380, al fine di consentire all'Amministrazione sia un preliminare e tempestivo esercizio di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia prevista

dal medesimo decreto, anche a campione, sia la costituzione di un banca dati finalizzata al controllo del territorio in generale, si ritiene opportuno che in sede di domanda per autorizzazione allo scavo su suolo pubblico inerente allacci per forniture di pubblici servizi, le società erogatrice comunichi quanto dichiarato dal richiedente la fornitura relativamente alle unità immobiliari interessate e specificatamente: il nominativo della proprietà, gli estremi catastali ed il titolo abilitativo edilizio.

È consentita, in alternativa alla forma cartacea, nelle forme previste dalla legge la trasmissione della domanda tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@pec.comune.santicosmaedamiano.it

Nella domanda dovrà altresì essere indicata la necessità di eventuali limitazioni o sospensioni del traffico viario. Sarà cura del soggetto istante richiedere all'occorrenza l'emissione di apposita ordinanza sindacale.

Art. 5 – Rilascio dell'autorizzazione.

Il rilascio dell'autorizzazione avverrà dietro presentazione della seguente documentazione:

- attestazione di versamento dei diritti di istruttoria e amministrativi pari ad €. 30,00 indicando nella causale "diritti di istruttoria e amministrativi – manomissione suolo" ed il riferimento all'intervento richiesto, mediante versamento su c/c postale n. 1042514396 intestato al Comune di Santi Cosma e Damiano Servizio Tesoreria o con bonifico bancario utilizzando il seguente codice IBAN: IT95M0873874190000000002646;
- attestazione di versamento dei diritti di sopralluogo pari ad €. 30,00 indicando nella causale "diritti di sopralluogo – manomissione suolo" ed il riferimento all'intervento richiesto, mediante versamento su c/c postale n. 1042514396 intestato al Comune di Santi Cosma e Damiano Servizio Tesoreria o con bonifico bancario utilizzando il seguente codice IBAN: IT95M0873874190000000002646;
- la cauzione provvisoria o la polizza fideiussoria di cui al successivo art. 8;
- n. 1 marca da bollo ordinaria;

L'attestazione di versamento dei diritti di istruttoria e di sopralluogo non è dovuta, in caso di lavori commissionati dall'Ente Comune di Santi Cosma e Damiano.

I diritti di cui ai punti 1 confluiranno in apposito capitolo di bilancio;

I diritti di cui ai punti 1 confluiranno in apposito capitolo di bilancio anche per una successiva regolamentazione e destinazione.

Art. 6 – Termini e modalità del procedimento autorizzativo.

La richiesta di autorizzazione alla manomissione deve essere presentata dai soggetti interessati, singolarmente per ogni lavoro da eseguire. E' ammessa una domanda unica per più manomissioni solo nel caso d'interventi da eseguirsi in sequenza nella stessa strada o in strade contermini o diramazioni dello scavo principale.

Ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 il Comune si pronuncerà sulla richiesta di autorizzazione entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda; entro lo stesso termine il Comune si pronuncerà con motivato parere in caso di diniego all'istanza.

La mancata o inesatta indicazione dell'ubicazione dell'intervento o dello sviluppo del tracciato e la mancata o incompleta presentazione della documentazione di cui agli articoli 4 e 5 è motivo di sospensione della pratica e dei termini.

Della sospensione del procedimento verrà data comunicazione al richiedente, il quale disporrà di 30 giorni per integrare la documentazione. In mancanza dell'integrazione richiesta entro il termine indicato, la domanda di autorizzazione si intenderà respinta.

L'autorizzazione avrà validità complessiva di un anno dal rilascio ed i lavori dovranno essere iniziati non oltre 6 mesi dal rilascio stesso. Tempistiche diverse potranno essere concesse per interventi di maggiore entità, per cause di forza maggiore o per la presenza di interferenze che impediscano l'inizio dei lavori.

L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato per iscritto a mezzo pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.santicosmaedamiano.lt.it, con un preavviso di almeno 5 giorni.

Nelle more del ripristino definitivo della pavimentazione stradale e dell'emissione del certificato di regolare esecuzione, ultimato l'intervento dovrà essere comunicata la fine dei lavori.

L'autorizzazione è relativa alle sole opere di scavo insistenti sul suolo e sottosuolo delle strade assimilate alla proprietà comunale di cui all'art. 1. Qualsiasi altra opera non ricadente resta soggetta alle norme di cui al D.P.R. 380/2001.

I soggetti autorizzati sono responsabili per danni a persone o cose derivanti da azioni o omissioni compiute durante il corso dei lavori e nel periodo di assestamento del ripristino provvisorio.

L'autorizzazione rilasciata sarà trasmessa in copia al Comando di Polizia Locale ed al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti di competenza

Copia dell'autorizzazione dovrà essere tenuta in cantiere a disposizione dell'autorità preposta alla vigilanza.

Ogni lavoro di manomissione del suolo eseguito in assenza di titolo autorizzativo, o lavori in variante e/o modifiche, anche in corso d'opera, della natura, ubicazione o consistenza dei lavori autorizzati, in assenza di preventiva autorizzazione comporterà la revoca dell'autorizzazione, se rilasciata, e l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione per le ipotesi di manomissioni non autorizzate.

Art. 7 - Interventi urgenti.

Per motivi di reale urgenza determinata da cause di forza maggiore e per lavori che non potevano essere previsti o programmati è previsto il rilascio di un'autorizzazione d'urgenza per la manomissione del suolo pubblico. Sono considerati d'urgenza i soli interventi volti ad eliminare accadimenti imprevisi ed imprevedibili che possono essere fonte di pericolo per la pubblica e la privata incolumità, ovvero che determinano improvvise interruzioni nell'erogazione del pubblico servizio.

L'interessato all'esecuzione dell'intervento urgente dovrà trasmettere tempestivamente la comunicazione al protocollo dell'ente in forma cartacea o tramite pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.santicosmaedamiano.lt.it ed obbligatoriamente ai seguenti settori dell'amministrazione comunale:

- al Settore tecnico, tramite pec all'indirizzo tecnico@pec.comune.santicosmaedamiano.lt.it ;
- al Comando di Polizia Locale, tramite pec all'indirizzo_protocollo@pec.comune.santicosmaedamiano.lt.it o email.pol.municipale@comune.santicosmaedamiano.lt.it;

Resta l'obbligo di regolarizzare l'intervento urgente con tutte le modalità del presente disciplinare, ivi compreso il deposito cauzionale entro i successivi 3 giorni lavorativi corredando la domanda, oltre che dalla documentazione prevista dal precedente articolato, anche da idonea documentazione fotografica dello stato dei luoghi prima dell'intervento e delle varie fasi di avanzamento dei lavori.

Decorso inutilmente il termine come sopra indicato, i lavori eseguiti d'urgenza per i quali non si è proceduto alla regolarizzazione, verranno considerati come eseguiti in assenza di autorizzazione, ed i soggetti responsabili incorreranno nelle sanzioni previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione.

Art. 8- Deposito cauzionale e polizza fideiussoria.

Il rilascio della autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico è subordinata alla costituzione di deposito cauzionale a garanzia della esecuzione a regola d'arte dei lavori di ripristino della sede stradale che viene manomessa.

L'importo del deposito cauzionale verrà determinato in base alla tipologia del ripristino e secondo le seguenti modalità:

- per interventi da eseguirsi in corrispondenza di pavimentazioni in conglomerato bituminoso:
 - a) per interventi a sviluppo lineare con ampiezza di scavo $\leq$ a ml 1,00:
 - a.1. €. 1.500,00 (millecinquecento/00) per scavi di lunghezza fino a ml. 5,00;
 - a.2. €. 150,00 (centocinquanta/00) per ogni metro lineare di scavo eccedente i 5,00 ml di lunghezza;
 - b) per interventi a sviluppo lineare con ampiezza di scavo $>$ a ml 1,00 o per interventi a sviluppo non lineare:
 - b.1. €. 1.500,00 (millecinquecento/00) per scavi con sviluppo in pianta $\leq$ a mq. 5,00;
 - b.2. €. 200,00 (duecento/00) per ogni metro quadro di scavo eccedente i 5,00 mq di superficie in pianta;
- per pavimentazioni in materiale lapideo o in elementi autobloccanti:
 - maggiorazione del 30% agli importi sopra determinati.

Resta stabilito in €. 1.500,00 (millecinquecento/00) l'importo minimo della cauzione. La Giunta Comunale potrà adeguare periodicamente tali importi.

Il deposito cauzionale dovrà essere costituito mediante versamento della somma derivante dal conteggio effettuato in sede di richiesta con una delle seguenti modalità:

- in contanti presso il Tesoriere Comunale;
- versamento su c/c postale n. 1042514396 intestato al Comune di Santi Cosma e Damiano Servizio Tesoreria indicando nella causale "cauzione provvisoria – manomissione suolo pubblico" ed il riferimento all'intervento richiesto;
- bonifico bancario utilizzando il seguente codice IBAN: IT95M0873874190000000002646, indicando nella causale "cauzione provvisoria – manomissione suolo pubblico" ed il riferimento all'intervento richiesto.

In alternativa la cauzione potrà essere costituita anche mediante fideiussione da parte di istituti bancari o assicurativi a ciò autorizzati, della durata di mesi 12 eventualmente rinnovabili. Tale fideiussione dovrà contenere, tra l'altro, espressa dichiarazione di rinuncia della preventiva escussione del debitore principale e ad eccepire il decorso del termine di cui, rispettivamente agli articoli 1944 e 1957 del Codice Civile, nonché l'impegno del pagamento della somma garantita entro il termine massimo di giorni trenta dalla semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.

Per gli Enti Pubblici o erogatori di pubblici servizi, il deposito cauzionale relativo ad interventi di ordinaria esecuzione, potrà essere sostituito da una fideiussione bancaria od assicurativa dell'importo che verrà concordato con il Settore Tecnico in base agli interventi effettuati nell'anno precedente, ferme le caratteristiche finanziario/assicurative innanzi descritte. La fideiussione (a prima richiesta) avrà validità di 1 anno tacitamente rinnovabile e dovrà contenere l'obbligo dell'assenso del Comune per qualsivoglia modifica, inoltre la fideiussione non potrà essere disdetta senza l'assenso scritto del Comune. In caso di incameramento parziale o totale della cauzione da parte del Comune, essa dovrà essere immediatamente integrata sino al raggiungimento dell'importo originariamente garantito.

L'Amministrazione procederà a trattenere la cauzione o escutere la polizza nei seguenti casi:

- nel caso in cui dall'azione od omissione del soggetto autorizzato derivi grave pericolo per l'incolumità pubblica l'amministrazione comunale procederà senza alcun preavviso all'eliminazione dello stato di pericolo, con successivo recupero in danno delle spese sostenute;
- in caso di minore pericolo, previo invio di specifica nota al soggetto autorizzato, che entro 5 giorni dovrà obbligatoriamente eliminare il pericolo riscontrato. Trascorso tale periodo l'Amministrazione sarà autorizzata ad intervenire d'ufficio per l'eliminazione del pericolo, con il recupero in danno delle spese sostenute;

- nelle ipotesi di ripristini non conformi alle specifiche tecniche predisposte dall'Amministrazione, previo invio – anche solo mediante fax – di specifica nota al soggetto autorizzato, che dovrà provvedere al corretto ripristino nel termine di 20 giorni dalla comunicazione suddetta. Se il titolare dell'autorizzazione non provvederà nel termine indicato, l'Amministrazione sarà autorizzata ad intervenire d'ufficio con il recupero in danno delle spese sostenute.

Lo svincolo del deposito cauzionale, su richiesta dell'interessato, avverrà non prima di 60 giorni dalla data di accettazione al protocollo comunale del certificato di regolare esecuzione di cui al successivo art. 12, sempreché non si siano verificati avvallamenti o deformazioni del piano viabile dovuti al non corretto ripristino ed accertati con relazione di servizio del personale tecnico del Servizio Lavori Pubblici dell'Area Tecnica.

La richiesta di accertamento dell'avvenuto ripristino dovrà essere effettuata per iscritto dal titolare della autorizzazione.

Poiché i lavori dovranno essere completamente eseguiti ed ultimati entro l'anno di validità della autorizzazione, il mancato rispetto di detto termine, costituisce motivo ostativo allo svincolo della cauzione e comporta l'immediata richiesta di escussione del deposito cauzionale.

Art. 9 – Obblighi del richiedente.

I richiedenti sono obbligati al rispetto dell'osservanza delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione di cui al Regolamento di Esecuzione del nuovo codice della strada, D.P.R. n. 495 del 16/12/1992, alla Direttiva del Ministero LL.PP. del 03/03/1999 ed alle norme sulla sicurezza dei cantieri di cui al D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008, nonché al Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10/07/2002, (Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo), e loro s.m.i..

Chiunque esegua lavori nelle strade e sul suolo comunale senza preventiva autorizzazione rilasciata dal Comune di Santi Cosma e Damiano, sarà soggetto a sanzione amministrativa ai sensi del codice della strada ed agli altri provvedimenti previsti dalla vigente normativa in materia.

Art. 10 - Modalità di esecuzione.

Gli scavi dovranno essere eseguiti nelle dimensioni di reale necessità previo il taglio della pavimentazione bituminosa con apposita macchina operatrice a lama rotante. Il materiale risultante dallo scavo dovrà essere allontanato dalla strada e smaltito regolarmente in discarica; qualora risulti eccezionalmente idoneo al riutilizzo per i ripristini di cui al seguente art. 11, e comunque nel rispetto del D.Lgs. 152/06, la circostanza dovrà essere preventivamente verificata dagli incaricati comunali su richiesta del richiedente.

Gli scavi dovranno ostacolare nel minor modo possibile il traffico e dovrà essere adottata opportuna segnaletica diurna e notturna nel rispetto del nuovo Codice della strada, del suo Regolamento di Esecuzione e del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10/07/2002. Le tubazioni, i pozzetti e quant'altro necessario dovranno essere posati a regola d'arte e nel pieno rispetto delle norme tecniche vigenti in materia. Durante la esecuzione dei lavori dovrà essere evitato ogni ingombro sulla sede stradale con pali, attrezzi ed altro, e dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie per limitare al massimo il disturbo della viabilità. Il rinterro degli scavi dovrà essere effettuato come indicato dal successivo art. 11

Art. 11 – Ripristini.

Per gli scavi in senso longitudinale su una strada:

- superiori a 5 mt., il ripristino dovrà interessare metà della carreggiata;
- se si scava al centro della strada, il ripristino dovrà interessare tutta la carreggiata ovvero almeno 2,5 mt. a destra e sinistra dell'asse dello scavo;
- se si scava su strada inferiore a 3,00 mt., il ripristino dovrà interessare tutta la carreggiata.

Il ripristino degli scavi viene diviso in due fasi:

- primo ripristino, eseguito a conclusione dell'intervento;
- ripristino definitivo, eseguito trascorso il termine di 60 gg. e non oltre il termine di gg. 90 dall'esecuzione del primo ripristino.

Ripristini di carreggiate stradali con pavimentazioni in conglomerato bituminoso.

Il primo ripristino delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso dovrà avvenire immediatamente dopo l'esecuzione dei lavori, consentendo l'apertura della sede stradale, con le seguenti modalità:

- rinterro dello scavo con idoneo materiale, eseguendo idonea costipazione;
- formazione di fondazione stradale con impiego di misto di fiume o di cava alluvionale, steso, livellato e compattato in opera per uno spessore minimo di cm. 20;
- strato di base in miscela betonabile o conglomerato bituminoso (binder), steso in opera a mano e/o con macchina vibrofinitrice opportunamente rullato, per uno spessore minimo di cm. 8, per tutta la larghezza della pavimentazione manomessa ed a raso con la pavimentazione bituminosa esistente e lasciato ad assestare naturalmente per almeno due mesi;

Il ripristino definitivo delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso dovrà avvenire nei termini sopra specificati, con le seguenti modalità:

- fresatura, con macchina operatrice idonea, della superficie di ripristino successivamente specificata per una profondità minima di cm. 3;
- manto di usura in conglomerato bituminoso, steso in opera a mano o con macchina vibrofinitrice opportunamente rullato, per uno spessore compreso minimo di cm. 3;
- giunzione del bordo della pavimentazione con catrame liquido.

Il ripristino definitivo su strade dovrà avvenire con le seguenti modalità:

- per scavi lineari di larghezza $\leq$ a cm 20, il ripristino definitivo, (fresatura e manto di usura), dovrà essere esteso ad una fascia di larghezza di ml 1,00, misurata in asse allo scavo;
- per scavi lineari di larghezza $>$ a cm 20, il ripristino definitivo, (fresatura e manto di usura), dovrà essere esteso, oltre che alla superficie interessata dallo scavo, a due ulteriori fasce laterali e di larghezza minima di cm 100 misurata dall'estremità dello scavo;

Nel caso di scavo per la realizzazione di opere a sviluppo non lineare il ripristino definitivo (fresatura e manto di usura), dovrà interessare, qualora possibile, oltre all'area dello scavo un'ulteriore area in offset di ml 1,00 al perimetro dello scavo stesso.

In ogni caso la pavimentazione dovrà essere preventivamente incisa, con apposita attrezzatura, per garantire l'uniformità dello scavo, senza intaccarne i bordi.

Sono compresi nei ripristini i rifacimenti della segnaletica stradale sia orizzontale che verticale eventualmente rimossa o danneggiata nel corso dei lavori.

In ogni caso il titolare dell'autorizzazione resta comunque responsabile di eventuali cedimenti e deformazioni del piano viabile che si verificassero nell'arco temporale intercorrente fra i due ripristini o successivamente al ripristino definitivo.

Ripristini di sedi stradali o altre aree con pavimentazioni lapidee o in elementi autobloccanti di cemento.

Le pavimentazioni lapidee (cubetti di porfido, masselli, lastre, guide, cordoni ecc.) o in elementi autobloccanti di cemento dovranno essere rimosse esclusivamente a mano ed accuratamente accatastate in prossimità dello scavo in posizione tale da non ostacolare il transito pedonale e veicolare, previa opportuna segnaletica. In alternativa il materiale potrà essere depositato in luoghi indicati dal Comune. Nel caso di rottura o danneggiamento dei materiali, gli stessi dovranno essere sostituiti con altri di identiche caratteristiche e fattura.

Il primo ripristino delle pavimentazioni lapidee o in elementi autobloccanti di cemento dovrà avvenire immediatamente dopo l'esecuzione dei lavori, consentendo l'apertura della sede stradale o dell'area interessata, con le seguenti modalità:

- rinterro dello scavo con idoneo materiale, eseguendo idonea costipazione;
- formazione di fondazione stradale con impiego di misto di fiume o di cava alluvionale, steso, livellato e compattato in opera per uno spessore minimo di cm. 20;
- strato conglomerato bituminoso (binder), steso in opera a mano e/o con macchina vibrofinitrice opportunamente rullato, per uno spessore minimo di cm. 8, per tutta la larghezza della pavimentazione manomessa ed a raso con la pavimentazione bituminosa esistente e lasciato ad assestare naturalmente per almeno due mesi;

Il ripristino definitivo delle pavimentazioni lapidee o in elementi autobloccanti di cemento dovrà avvenire nei termini sopra specificati, con le seguenti modalità:

- rimozione dello strato di conglomerato bituminoso posto provvisoriamente a chiusura dello scavo;
- rimozione della pavimentazione perimetrale allo scavo che risultasse, conseguentemente alle operazioni di scavo, danneggiata e non correttamente posizionata;
- formazione di fondazione in conglomerato cementizio di spessore non inferiore a 20 cm;
- posa in opera della pavimentazione precedentemente rimossa o della nuova pavimentazione tipologicamente identica alla preesistente allo scavo.

Dovranno essere curati i raccordi e le quota con la pavimentazione esistente. Nell'impossibilità di ripristino del preesistente stato dei luoghi, lo stesso dovrà interessare le intere aree omogenee per superficie e tipologia di pavimentazione. Le pavimentazioni speciali e diverse dovranno essere ripristinate come in origine.

In ogni caso il titolare dell'autorizzazione resta comunque responsabile di eventuali cedimenti e deformazioni del piano viabile che si verificassero nell'arco temporale intercorrente fra i due ripristini o successivamente al ripristino definitivo.

È facoltà del titolare dell'autorizzazione, per i soli ripristini delle pavimentazioni lapidee o in elementi autobloccanti di cemento, procedere all'esecuzione del ripristino definitivo contestualmente all'ultimazione dell'intervento, restando comunque responsabile di eventuali cedimenti e deformazioni dell'area interessata dai lavori che si dovessero verificare.

Ripristini di sedi stradali o altre aree con pavimentazioni in battuto di cemento o in sterrato.

Il ripristino delle pavimentazioni in conglomerato cementizio o in terra battuta dovrà avvenire immediatamente dopo l'esecuzione dei lavori, consentendo l'apertura della sede stradale o delle aree interessate, con le seguenti modalità:

- rinterro dello scavo con idoneo materiale, eseguendo idonea costipazione;
- formazione di fondazione stradale con impiego di misto di fiume o di cava alluvionale, steso, livellato e compattato in opera per uno spessore minimo di cm. 20;
- ripristino del preesistente piano finito, con i medesimi materiali, rifiniture e quote preesistenti

Per l'esecuzione di scavi in prossimità di alberi, nel caso di pavimentazioni non permeabili o rigide lasciare intorno alla pianta una zona di rispetto secondo la natura della pianta.

.Art. 12 - Accertamento della regolare esecuzione.

Ad ultimazione dei lavori di ripristino definitivo ai sensi dell'art. 11 il richiedente dovrà trasmettere al Settore Tecnico il certificato di regolare esecuzione dell'intervento a firma di tecnico abilitato.

Se, nonostante tutte le cautele e buone norme adottate, avessero a verificarsi ugualmente modesti avvallamenti o deformazioni, l'ufficio potrà concedere una proroga massima di trenta giorni per la regolarizzazione del ripristino.

Nel caso della mancata esecuzione del ripristino entro il termine stabilito di validità dell'autorizzazione il tecnico incaricato redigerà apposito verbale finalizzato alla richiesta di immediata escussione del deposito cauzionale, salva la responsabilità del richiedente in ordine al reintegro delle somme aggiuntive eventualmente occorrenti per la regolarizzazione delle opere.

Art. 13 - Obblighi del titolare della autorizzazione.

Le opere autorizzate dovranno essere eseguite e mantenute sotto l'assoluta ed esclusiva responsabilità del titolare della autorizzazione il quale dovrà tener rilevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi domanda di risarcimento di danni da parte di terzi, per inconvenienti o sinistri che fossero derivati in dipendenza delle opere oggetto dell'autorizzazione.

Chiunque intraprenda lavori comportanti la manomissione di suolo pubblico per i quali siano prescritti provvedimenti autorizzatori, dovrà tenere nel luogo dei lavori la relativa autorizzazione che dovrà presentare ad ogni richiesta dei funzionari ufficiali, tecnici comunali od agli agenti di polizia.

Art. 14 - Casi non previsti dal presente regolamento.

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
- b) gli altri regolamenti/disciplinari comunali in quanto applicabili.

Qualora i lavori di ripristino fossero coincidenti con lavori pubblici in corso o programmati in tempi brevi (max semestrale) interessanti la pavimentazione stradale, il Settore Tecnico potrà esonerare il titolare della autorizzazione dal ripristino definitivo previsto dal precedente art. 11, fermo restando il versamento di €. 20,00 (venti/00) al metro quadrato per mancato ripristino con svincolo della cauzione contestualmente al pagamento.

Art. 15 – Sanzioni.

Per le violazioni alle norme del presente regolamento, non diversamente sanzionabili da altre norme, si applicano i principi e le procedure sanzionatorie di cui alla L. 689/81 ed all'art 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

Art. 16 - Rinvio dinamico.

Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

Art. 17 - Entrata in vigore.

Il presente disciplinare entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue l'avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di approvazione. Allegati:

n. 1 Modello di domanda

IL FUNZIONARIO/TITOLARE P.O.
Geom.Pasquale Di Principe
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art.3,c.2 del D.Lgs.39/93*

